



COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N° 228 DEL 24/12/2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

MODIFICATO CON DELIBERA DI G.C. N° 237 DEL 22/11/2010

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 8 del 28/05/2008, esecutiva, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previsto dall'art. 7 – comma 6 – del D.Lgs. n° 165/2001, e s.m.i., e dall'articolo 110 – comma 6 – del D.Lgs. n° 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione con ovvero senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente;

Articolo 2

Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni ed a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:
 - a) Incarichi di studio;
 - b) Incarichi di ricerca;
 - c) Consulenze;
 - d) Altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasional).
3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente;
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) Agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) Agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per esempio, incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
 - c) Prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Articolo 3

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione

1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da una legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000;
2. Nei provvedimenti di conferimento di tali incarichi sarà espressamente citata la norma di legge o il programma approvato dal Consiglio.

Articolo 4

Determinazione della spesa annua massima

1. La spesa annua massima, che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento, è fissata nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario su ogni singola determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile.

Articolo 5

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Dirigenti (o negli enti che ne sono sprovvisti dei responsabili) che intendono avvalersene (di seguito: Responsabili competenti).
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle attività di tipo ordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 6

Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione. L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico;
2. Gli incarichi non potranno essere conferiti a favore di dipendenti o Amministratori del Comune.

Articolo 7

Individuazione delle professionalità

1. il Dirigente dell'Ufficio competente individua le professionalità predisponendo un apposito avviso di selezione, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) Definizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) Durata dell'incarico;
 - d) Luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
 - e) Compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare ecc.);
 - f) Indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del procedimento;
 - g) Il riferimento al disciplinare di cui al successivo art. 8.

2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite Albo Pretorio e sito internet dell'Amministrazione, per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
4. I requisiti di carattere generale per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria o iscrizione in ordini e/o albi strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta o deve dare adeguata dimostrazione della esperienza acquisita nel caso di mestieri artigianali.
5. Il Dirigente dell'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche;
6. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il Dirigente dell'Ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione, articolata nei seguenti n° 3 (tre) componenti:
 - a) Dal Responsabile del servizio AA.GG.;
 - b) Dal responsabile del Servizio Tecnico;
 - c) Dal responsabile del Servizio Economico – Finanziario.

Funge da Presidente il Responsabile del Servizio interessato e precisamente quello dell'Ufficio a favore del quale verrà reso la prestazione del soggetto a cui affidare l'incarico. Funge da Segretario della Commissione, di regola, il dipendente che in seno all'Ufficio interessato della procedura, presta servizio da più tempo nell'Ufficio medesimo, salvo che il Responsabile del Servizio non provveda diversamente con provvedimento ad hoc (ordine di servizio), anche ricorrendo, eventualmente, a dipendenti di altri Uffici di concerto con il relativo responsabile.

Qualora richiesto può partecipare alle sedute della suddetta Commissione il Segretario Generale del Comune "ma solo come consulente e pertanto senza diritto di voto".

Articolo 7Bis

Conferimento d'incarichi esterni senza esperimento di procedure comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 , il Responsabile del servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) nel caso in cui l'attività riguardi prestazioni per le quali si richiedono particolari e specifiche competenze non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni , per cui risulta notorio che uno solo può fornirle od

- eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- d) nel caso in cui l'incarico costituisca continuazione o completamento di un programma, piano o progetto specifico già realizzato dal medesimo soggetto;
 - e) nel caso in cui il valore unitario dell'incarico sia limitato e comunque non superiore al limite di €5.000,00 onnicomprensivo.

Articolo 8

Disciplinare di incarico

1. Il Dirigente Responsabile del Settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato;
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'Ente e in particolar modo che:
 - a) L'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'Amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) L'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio, o sue successive variazioni;
 - c) Per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
 - d) L'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati.

Articolo 9

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il contratto dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da svolgere;
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, del know how messo a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.
3. Non è ammesso di regola il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Articolo 10

Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Articolo 11
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Articolo 12
Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'Ente;
2. Gli atti di spesa superiore a € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima;
3. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Francesco LAZZARO)